



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 9 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO VOLONTARIO VV.FF. FUOCO DI MALE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 58.12 DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.II. E ART. 240 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. AI FINI DELLA TRANSAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE NEGLI ATTI CONTABILI.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** mese di **gennaio** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

| | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| PAGANINI BRUNO | - SINDACO | Presente |
| GOSETTI DANIELE | - ASSESSORE | Presente |
| VALENTINELLI CHIARA | - ASSESSORE | Presente |
| ZANON RITA | - ASSESSORE | Presente |
| | - | |

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO VOLONTARIO VV.FF. FUOCO DI MALE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 58.12 DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.II. E ART. 240 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. AI FINI DELLA TRANSAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE NEGLI ATTI CONTABILI.

RELAZIONE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 131/UTC di data 15/10/2009 i lavori di costruzione nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco in C.C. Malè sono stati aggiudicati alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 a Ronzo Chienis (TN), quale impresa che ha offerto il prezzo complessivo più basso, affidandole pertanto l'esecuzione con un ribasso sul prezzo a base di appalto del 17,20% con il sistema della licitazione privata, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 39, primo comma, lettera a della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, pari a € 3.038.415,15.- comprensivo di € 88.721.13.- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso contrattuale), oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Dato atto come durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, la Ditta appaltatrice sopraccitata, ha iscritto sugli atti di contabilità delle riserve. Le riserve iscritte in forma definitiva sono 77 (settantasette), iscritte sullo Stato Finale dei Lavori a tutto il 14.09.2012 ed ammontano ad una richiesta di totali € 849.385,56.- pari al 25,67% dell'importo di contratto (superiore al 10%).

Ricordato infatti come dal combinato disposto di cui agli artt. 58.12 della L.P. 26/93 e art. 240 del D.Lgs. 163/06, “le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta.....”.

Dette riserve, cui si fa rinvio in ragione della documentazione in atti, hanno determinato il RUP, riconosciuta l'ammissibilità e la loro non manifesta infondatezza, a cercare di definire la controversia in sede stragiudiziale, ove possibile, tanto da richiedere e assumere agli atti, come previsto dalla normativa, le relazioni riservate dell'Ufficio di D.L., del Coordinatore per la Sicurezza e del Collaudatore.

Il Responsabile del procedimento, convocate i diversi attori presso gli uffici comunali, dopo un'analisi dettagliata delle riserve iscritte propone la chiusura della controversia in via equitativa a fronte di un indennizzo onnicomprensivo di €. 9.411,31.-, indennizzo che risulta proposto in ragione della sola riverifica di quantità rigettando tutto ciò che aveva a base criteri non oggettivi di valutazione di un possibile e acclarato danno.

Tale proposta di accordo, se fatta propria da questo Esecutivo, verrà proposta alla Ditta la quale, con la sottoscrizione dell'accordo, rinuncerà ad ogni ulteriore azione, giudiziale, stragiudiziale o arbitrale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà ulteriormente all'Impresa appaltatrice in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall'accordo stesso

Si evidenzia inoltre come l'opportunità di procedere con la soluzione transattiva evita ogni contenzioso sulle problematiche sopra evidenziate, i cui esiti sarebbero incerti ed i cui oneri gravanti a carico del Comune per l'espletamento di tale incombenza sarebbero rilevanti in relazione al valore della domanda giudiziale e sarebbero destinati, comunque, a lievitare ulteriormente anche nel caso di parziale soccombenza, stante la maggiorazione correlata alla doverosa corresponsione degli interessi maturati sulle somme eventualmente dovute. Per non parlare degli oneri per spese legali, derivanti dalla necessità di costituirsi nell'eventuale giudizio.

Il Responsabile dei LLPP ha conseguentemente predisposto lo schema di accordo bonario che nei termini di cui sopra, quale sintesi dei documenti proposti dal D.L. e Collaudatore si propone di approvare dando allo stesso mandato di definire nei termini di cui sopra la vertenza, anticipato la Ditta di poterlo sottoscrivere.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso

Convenuto di fare propria la relazione riservata dd. 26.01.2016 resa dal RUP a termini di legge condividendone in questa sede le risultanze cosicché possa divenire documento transattivo della controversia proposta dalla Martinelli e Benoni.

Viste le disposizioni del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed i relativi regolamenti di attuazione, richiamato l'art. 1664 e 1965 del Codice civile e l'art. 36 del Capitolato speciale di appalto.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2016 con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2016 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR n. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di accordo bonario tra il Comune di Malè e la ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 a Ronzo Chienis

(TN), ai sensi dell'art. 58.12 della L.P. 26/1993 e dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) ai fini della transazione delle riserve iscritte ad oggi negli atti contabili relativamente ai lavori di costruzione nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco in C.C. Malè.

2. Di autorizzare e incaricare il Sindaco alla sottoscrizione di detto accordo per conto dell'Amministrazione Comunale vero che l'ANAC, in specifico parere, ha stabilito che l'accordo bonario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'appaltatore e dall'Amministrazione appaltante, non dal Responsabile del Procedimento in luogo dell'Amministrazione.
3. Che tale accordo verrà stipulato nella forma di scrittura privata, eventualmente registrata su volontà delle parti in caso d'uso con conseguente riconoscimento dell'importo transattivo stabilito in €. 9.411,31.- + IVA 10%, somma che trova copertura all'esercizio provvisorio 2016 al capitolo 29300 - articolo 501 - gestione residui passivi 2009 - codice di bilancio 2090301.
4. Di dare mandato al RUP di convocare urgentemente la Ditta per la sottoscrizione dell'accordo ponendo in essere ogni atto conseguente.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **29.01.2016** al giorno **08.02.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 27.01.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio